



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ecologia

Il Dirigente giusto D.P. 16/2019

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

SPETT.LI

Formica Ambiente s.r.l.

C.da Formica Brindisi

formicambiente@epec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

SPETT.LE

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana,

opere pubbliche e paesaggio

Sezione Rischio industriale

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Formica Ambiente S.r.l. – Brindisi – Provvedimento di A.I.A. Regione Puglia D.D. n.348 del 05/06/2008 e D.D. n.4 del 23/01/2014 Esiti visita ispettiva ARPA- - ***Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.***
Riscontro alla nota del Gestore 47/20, a seguito di diffida.

Con riferimento all'oggetto si premette che il DAP di Brindisi di ARPA Puglia, con nota 13382 del 28/02/2020, acquisita al prot. n. 6619 del 02/03/2020, ha trasmesso la relazione finale contenente gli esiti della visita ispettiva effettuata presso la discarica gestita dalla Formica Ambiente S.r.l. in Brindisi, in adempimento a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi della Regione Puglia citati in oggetto. Successivamente, la Provincia di Brindisi, in data 24/03/2020, con nota al prot. n.8798, a seguito dei rilievi di ARPA riportati nella relazione succitata, ha inviato diffida al Gestore al fine di riportare l'attività in conformità a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi citati in oggetto e all'adeguamento della stessa attività alle raccomandazioni e condizioni suggerite da Arpa. Inoltre, contestualmente, veniva richiesto ad ARPA di esprimere parere con riferimento alla documentazione interessata dai rilievi n.5 e n.20. Infine, in data 07/04/2020, con nota n.21368, acquisita al prot. n. 9624 nella stessa data, ARPA Puglia trasmetteva le proprie osservazioni aventi ad oggetto i rilievi n.5 e n.20 e presentava, nel merito, delle precise richieste al Gestore.

Il Gestore facendo seguito alla diffida della Provincia del 24/03/2020 e alla nota di ARPA del 07/04/2020, ha inviato:

- Con PEC del 14/04/2020, la propria nota 47/20 dando riscontro, attraverso anche la relazione tecnica e altri documenti allegati, di quanto richiesto ovvero sulle azioni correttive intraprese e sugli adeguamenti messi in opera.

- La nota 49/20 del 20/04/2020, acquisita al prot. n.10386 nella stessa data, con cui sollecitava riscontro alla nota 47/20.

Il riscontro inviato con la nota 47/20, contiene una lunga premessa inerente alla comunicazione di modifica non sostanziale, presentata dal Gestore in data 31/05/2019 (acquisita al prot. n. 17895 nella stessa data) e avente ad oggetto le seguenti modifiche progettuali:

- innalzamento del pozzo percolato del lotto B (vasche V3 e V4);
- l'ottimizzazione del ciclo di gestione delle acque meteoriche.

Il Gestore sostiene di poter procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate, non avendo avuto riscontro entro i 60gg dalla data di comunicazione ai sensi del art. 29-nonies del D. Lgs. N. 152/2006. Inoltre evidenzia come la sezione del sito della Provincia dedicata agli Impianti AIA, nella pagina dedicata all'impianto dello stesso Gestore, in corrispondenza dell'istanza in questione.

Partendo da quest'ultimo aspetto si ritiene di precisare che la sezione Impianti AIA, come anche riportato dalla nota sul sito, potrebbe presentare documentazione incompleta in quanto in corso di aggiornamento; e che, analogamente, la pagina dedicata a Formica Ambiente s.r.l., come è possibile verificare sulla stessa, è stata aggiornata il 24/03/2020 e lo stato "in corso" evidenziato è stato volutamente lasciato tale in attesa della conclusione della questione in essere con conseguente pubblicazione della documentazione relativa.

In merito all'accoglimento della istanza di modifica non sostanziale presentata in data 31/05/2019, questo Ente ribadisce il suo parere favorevole, già tacitamente espresso ai sensi del dell'art. 29-nonies, c. 1 del D. Lgs. 152/2006.

Per tale motivazione, questo Ente non ha intento di contestare le opere progettuali interessate dalla modifica e già avviate, ritenendo legittimato il Gestore al procedere con la loro realizzazione.

Come unica nota in merito, questo Ente ritiene di far presente al Gestore, anche ai fini di una miglioria progettuale e funzionale, che ARPA Puglia, nella nota del 07/04/2020, aveva ribadito, dopo averlo già menzionato nel rapporto conclusivo, di ritenere più opportuno il pozzetto di campionamento non più a monte ma a valle della vasca di stoccaggio delle acque meteoriche. Pertanto, vista anche la fase ancora in corso dei lavori di adeguamento alla modifica progettuale, l'invito al Gestore è quello di recepire questa posizione e, ove manifestati, anche gli altri rilievi formulati da ARPA Puglia.

Si ritiene, a questo punto, utile rappresentare innanzitutto la posizione della Provincia circa i rilievi sollevati da ARPA che rientrano nell'ambito della modifica e che sono stati riscontrati dal Gestore.

- **Rilievo n. 3** – (Rifiuti) – *il Gruppo Ispettivo (di seguito G.I.) rileva la violazione della prescrizione che prevede lo svuotamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia entro le 48 ore.*

Riscontro del Gestore: Il Gestore, in merito allo svuotamento, ha ribadito quello già evidenziato in sede di verifica, ovvero la difficoltà, in alcuni periodi dell'anno, nel far eseguire questa operazione da ditte appositamente autorizzate e, quindi, nel rispettare il termine prescritto. Poiché a seguito della modifica progettuale inerente la raccolta di acque piovane la vasca esistente risulterebbe con una disponibilità di accumulo doppia rispetto a quella necessaria, il Gestore ha proposto la divisione della stessa in due parti in modo da avere un volume di 29 mc destinato alla raccolta di acque di prima pioggia e un secondo volume di 33 mc da destinare all'accumulo.

Posizione della Provincia: viene confermata la violazione della prescrizione, esistendo il mancato rispetto dello svuotamento entro le 48h. Di contro, la soluzione proposta viene considerata positivamente: fermo restando la possibilità di ARPA Puglia di esprimere il giusto parere in merito, si ritiene la soluzione adottabile, salvo l'obbligo da parte del Gestore di adoperare la tecnica esecutiva migliore al fine di garantire la tenuta stagna dei due scomparti. E' auspicabile che tale opera venga accompagnata da apposita certificazione rilasciata da ente preposto e/o da documentazione tecnica attestante la tenuta stagna della realizzazione, al fine di evitare perdite all'esterno ma anche scambio di liquido tra i 2 scomparti.

- **Rilievo n.5** - (*Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee*) - ARPA Puglia richiedeva, relativamente alle acque meteoriche, documentazione circa il progetto di modifica. ARPA Puglia nelle sue successive osservazioni del 07/04/2020 aveva fatto presente che, facendo riferimento alla documentazione presentata dal Gestore in data 31/05/2019, durante il sopralluogo effettuato nel corso della visita ispettiva, aveva riscontrato che le opere previste dalla modifica non erano state ancora completate, come l'installazione di alcuni serbatoi per la raccolta delle acque piovane, la realizzazione delle opere di connessione e la trincea drenante.

Chiedeva, inoltre, al Gestore di fornire altre informazioni circa:

- l'impermeabilizzazione di alcune aree del piazzale, con eventuale conseguente raccolta di ulteriori acque;
- le modalità con cui il Gestore intendesse far fronte al fabbisogno idrico per le varie esigenze dell'impianto in caso di eventuale insufficienza di risorsa idrica e stante il divieto imposto dal Comune di Brindisi rispetto all'emungimento delle acque di falda.

Riscontro del Gestore: Il Gestore ha allegato documentazione attestante l'invio agli Enti interessati della mail di richiesta di modifica.

Posizione della Provincia: A seguito della nota del ARPA Puglia del 7/04/2020, considera completata l'acquisizione dalla stessa delle informazioni inerenti la modifica progettuale e richiede al Gestore di dare riscontro richieste espresse da ARPA nella stessa nota.

- **Rilievo n. 8** - (*Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee*) - Il G.I. aveva rilevato, relativamente alla gestione delle acque di prima pioggia, la non corrispondenza delle opere realizzate con quanto previsto nel progetto approvato con la D.D. n.4/2014 e riteneva, in violazione al R.R. n. 26/2013, art.3, c.1, che la vasca di prima pioggia fosse stata realizzata non a tenuta stagna.

Riscontro del Gestore: il Gestore ribadisce che la contestazione sia stata fatta in riferimento a quanto approvato con la D.D. n.4/2014 e non con quanto presentato in data 31/05/2019. Inoltre riporta osservazioni tecniche che contraddicono la tesi che la vasca di accumulo di prima pioggia non sia a tenuta stagna.

Posizione della Provincia: Anche a seguito di quanto rappresentato con il rilievo n.5, lo stato delle opere dell'impianto risulterebbe incompleto rispetto a quanto previsto dal progetto di modifica ma non in violazione. In merito alla tenuta stagna della vasca di raccolta delle acqua di prima pioggia si rimanda a quanto indicato per il rilievo n.3.

- **Rilievo n. 15** (*Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti*) – Il G.I. non ha riscontrato l'effettiva esecuzione della prova di tenuta annuale della vasca di prima pioggia il Gestore, da parte sua, ha dichiarato di fare riferimento ad una ispezione visiva settimanale, trattandosi di una vasca fuori terra e con indicatore di livello esterno.

Riscontro del Gestore: come per il rilievo n.8, contesta che vi sia stata violazione della prescrizione essendo la vasca per il contenimento dell'acqua di prima pioggia stata realizzata interamente fuori terra, con opportuni accorgimenti tecnici che possano garantire la protezione da eventuali perdite per carenza di tenuta. Dichiara, inoltre, che non essendo a conoscenza di procedure o strumentazioni specifiche per eseguire le prove di tenuta per i contenitori fuori terra, esegue la prova di tenuta verificando "visivamente". Riconoscendo di non avere implementato un sistema di registrazione chiaro, in grado di distinguere i controlli per vasca prima pioggia, bacino di contenimento ed accessori secondo quanto previsto dal PMeC, allega, in merito, una revisione del registro degli autocontrolli.

Posizione della Provincia: riservando ad ARPA la valutazione della revisione dei registri, si conferma la violazione, in quanto, essendo il PMeC parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione, ogni modifica deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'Autorità Competente.

Di seguito, invece, viene riportato un quadro ricognitivo degli altri rilievi formulati dal Gruppo Ispettivo non interessati dalla modifica non sostanziale, con le controdeduzioni adottate dal Gestore e le conclusioni a cui è giunta la scrivente Amministrazione provinciale.

Rilievi oggetto di violazioni delle prescrizioni

- **Rilievo n. 4 – (Rifiuti)** – Il G.I. ha osservato che il volume del percolato viene determinato dai quantitativi portati a smaltimento e non come previsto dal PMeC con lettura mensile dei contatori.

Riscontro del Gestore: non si tratterebbe di una violazione di prescrizione AIA, bensì di modalità differente di contabilizzazione dei volumi di percolato estratto in quanto il volume di percolato viene determinato dal numero di serbatoi di accumulo percolato svuotati giornalmente e quindi, dai mc registrati sui FIR di smaltimento. Ad ogni modo, al fine di regolarizzare il metodo di determinazione del volume, il Gestore intende proporre una richiesta motivata di modifica del PMeC.

Posizione della Provincia: si conferma la violazione per la stessa motivazione espressa con il precedente rilievo n.15. Tuttavia, ci si riserva una valutazione della metodica in occasione della proposta di modifica del PMeC.

Rilievi oggetto di raccomandazioni, condizioni e richieste di integrazione/chiarimenti per il Gestore

▪ **Raccomandazioni:**

- **Rilievo n. 1 – (Rapporti annuali)** - il G.I. rileva che il Gestore ha trasmesso i rapporti annuali 2016, 2017 e 2018 dopo il 30/04 di ciascun anno. Si raccomanda di inviarli entro tale termine.

Riscontro del Gestore: il Gestore ha esposto le difficoltà incontrate nel compilare la dichiarazione online del CET.

Posizione della Provincia: si conferma che la trasmissione dei rapporti annuali va effettuata entro il 30/04 di ogni anno. Il Gestore, dimostrando concretamente le difficoltà patite, è nelle possibilità di **integrare** successivamente i dati mancanti.

- **Rilievo n.13 – (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti)** – le pompe di estrazione del percolato non sono univocamente identificate, pertanto si raccomanda di identificarle sul registro delle manutenzioni attraverso il numero di serie.

Riscontro del Gestore: il Gestore ha dichiarato che a partire dalla prossima installazione/sostituzione di pompe di estrazione del percolato, provvederà ad identificarle univocamente mediante trascrizione del numero di serie sul registro delle manutenzioni.

Posizione della Provincia: Si prende atto che il Gestore recepirà la raccomandazione di ARPA Puglia.

▪ **Condizioni:**

- **Rilievo n. 11 - (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee)** - il G.I. rilevata l'assenza delle misure dei livelli piezometrici della falda nel report annuale relativo all'anno 2018, successivamente integrati nel corso della visita ispettiva e chiede che siano allegati nei successivi report annuali (come già fatto per quello relativo all'anno 2017).

Riscontro del Gestore: il Gestore dichiara che le misure dei livelli piezometrici della falda nel report annuale 2018 sono state omesse per un refuso e presentate in sede di verifica ispettiva e che le misurazioni saranno presenti nelle prossime relazioni annuali.

Posizione della Provincia: Viene accettata la risposta del Gestore riguardo alle ragioni che hanno determinato l'omissione dei dati.

- **Rilievo n. 12** - (*Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti*) – Il G.I. prescrive l'inserimento nella sezione serbatoi del registro delle manutenzioni del serbatoio di raccolta reflui lavaggio mezzi e del serbatoio di stoccaggio gasolio. Successivamente alla visita ispettiva, il Gestore ha presentato ad ARPA Puglia l'integrazione al registro.
Riscontro del Gestore: il Gestore si impegna a sottoporre a preventiva vidimazione tutti i registri ogni qualvolta viene apportato un aggiornamento/revisione e /o integrazione e a trasmettere alla Provincia gli attuali registri così come integrati/modificati a seguito dell'ultima verifica Arpa.
Posizione della Provincia: si resta in attesa della presentazione dei registri per la loro vidimazione.

- **Rilievo n. 14** – (*Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti*) – il Gestore dovrà predisporre appositi registri di manutenzione per le apparecchiature e strumenti utili all'impianto di inertizzazione di prossima messa in esercizio, dandone evidenza al G.I. e all'Ufficio scrivente, cui spetta anche la vidimazione dei registri in qualità di autorità competente AIA.
Riscontro del Gestore: il Gestore sottoporrà alla validazione e vidimazione di Arpa e Provincia, prima della messa in esercizio, il registro di manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti che andranno a costituire l'impianto di inertizzazione.
Posizione della Provincia: si prende atto che il Gestore ha recepito l'indicazione di ARPA Puglia.

- **Rilievo n. 16** - (*Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti*) – Il G.I. ha evidenziato che uno dei quattro serbatoi di stoccaggio del percolato, allo stato parzialmente utilizzato, risulta danneggiato nella parte superiore. Il Gestore ha dichiarato di averne programmato la sostituzione entro giugno 2020 e che nel frattempo si accerterà di non riempirlo oltre la metà. Tuttavia questo Ufficio, in qualità di autorità Competente AIA prescrive, in maniera precauzionale, al Gestore di non utilizzare tale serbatoio sino alla sua sostituzione, da comunicare a Provincia ed ARPA Puglia.
Riscontro del Gestore: il Gestore ritiene di poter ripristinare la piena funzionalità del serbatoio attraverso una riparazione di carpenteria metallica. In via precauzionale, lo stesso non sarà utilizzato sino alla sua riparazione, che verrà preventivamente comunicata a Provincia ed Arpa.
Posizione della Provincia: si resta in attesa della comunicazione a intervento concluso.

- **Rilievo n. 17** - (*Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti*) – Parte del biogas estratto viene bruciato in torcia e non utilizzato per produrre energia, mancando una opportuna rete di utilizzo. Il Gestore ha dichiarato che tale rete sarà completata nel 2020: si chiede al Gestore di darne evidenza all'Autorità Competente e all'organo di controllo nei termini indicati.
Riscontro del Gestore: il Gestore ha fornito la varia documentazione intercorsa tra lo stesso, il Comune di Brindisi ed E-Distribuzione S.p.A. Si impegna ad aggiornare ARPA e A.C. sull'evoluzione della pratica e sui tempi.
Posizione della Provincia: si invita il gestore a dar seguito a quanto richiesto dal Comune di Brindisi. Inoltre, si evidenzia che, nel proprio riscontro, E-Distribuzione dichiara che *“il richiedente, che ha scelto di curare in proprio l'iter autorizzativo, ad oggi non ha ancora presentato alla ns. Società un progetto valido”*. Pertanto si prescrive al Gestore di mettere in atto tutte le azioni utili alla realizzazione del progetto nel più breve tempo possibile.

- **Rilievo n. 18** - (*Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti*) – Il G.I. ha chiesto al Gestore di distinguere nei prossimi report annuali la rendicontazione dei quantitativi di biogas bruciati in torcia da quelli utilizzati per produrre energia; il Gestore si è impegnato ad

installare due diversi contatori nel nuovo assetto impiantistico in realizzazione (entro il 2020), dandone evidenza ad ARPA. Si prescrive al Gestore di installare i due contatori anche prima della realizzazione del nuovo assetto impiantistico, e comunque entro i prossimi 6 mesi, inviandone comunicazione sia ad ARPA Puglia che all'Ufficio Scrivente.

Riscontro del Gestore: il Gestore ha dichiarato di voler rimandare l'installazione dei misuratori di portata (contatori) a dopo la realizzazione delle cabine elettriche, in quanto dell'assetto impiantistico attualmente installato è di natura provvisoria e ha caratteristiche funzionali molto differenti da quello che verrà realizzato nell'assetto definitivo.

Posizione della Provincia: Visto anche il riscontro del rilievo n.17, non avendo anche tempi certi sulla realizzazione delle cabine, questo Ente ritiene utile l'installazione dei contatori ribadendo la prescrizione di installare i due contatori anche prima della realizzazione del nuovo assetto impiantistico, e comunque entro i prossimi 6 mesi, inviandone comunicazione sia ad ARPA Puglia che all'Ufficio Scrivente.

- **Rilievo n. 19 – (Aria)** – Il G.I. ha rilevato la mancanza di una procedura scritta per gli operatori di controllo riferita alle emissioni fuggitive. Si prescrive al Gestore di elaborare una procedura scritta di controllo e relativo registro.

Riscontro del Gestore: il Gestore ha inviato in allegato la procedura ed il registro richiesti, con individuazione delle sorgenti, metodi di intervento e ripristino oltre che di prevenzione, in modo tale da poter valutare nel tempo l'andamento di questa tipologia di emissioni.

Posizione della Provincia: Si resta in attesa del registro per la vidimazione.

- **Rilievo n. 20 - (Aria)** – Il G.I. ha rilevato emissioni odorigene di tipo fuggitivo presso il pozzo di estrazione del percolato individuato con il n.1., chiedendo contestualmente al Gestore di proporre e realizzare un presidio tecnico/impiantistico finalizzato all'eliminazione di tale fenomeno. Il Gestore, con nota n.38/20 del 20/03/2020, acquisita al prot. 8507 del 20/03/2020, ha proposto una soluzione tecnica che andrà ad adottare entro 60gg lavorativi. In riscontro a tale proposta, ARAP Puglia, con nota del 7/04/2020 si è riservata di verificare quanto definito ad avvenuta installazione e messa a regime. Ha inoltre richiesto al Gestore:

- di implementare una specifica procedura per la valutazione dell'efficienza del sistema di mitigazione adottato, con particolare riguardo per le modalità di verifica analitica e per la periodicità di sostituzione dei filtri a carbone attivo, in relazione al loro grado di saturazione;
- il rispetto delle tempistiche di attuazione in proposta.

Riscontro del Gestore: il Gestore si impegna a comunicare l'installazione preventivamente.

Posizione della Provincia: si richiede di dar seguito alla richiesta di ARPA circa l'implementazione della procedura.

- **Rilievo n. 21 - (Aria)** – Il G.I., in merito alla torcia di combustione, ha chiesto al Gestore di attuare un piano di manutenzione programmata del motore di cogenerazione al fine di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione straordinaria.

Riscontro del Gestore: il Gestore comunica di aver già trasmesso ad ARPA Puglia il Piano di manutenzione programmata del motore di cogenerazione (controllo livello e rabbocco olio, circuito acqua raffreddamento, ecc.) e che questo è già incluso nel registro delle manutenzioni.

Posizione della Provincia: come già ribadito precedentemente, il Gestore è tenuto a sottoporre a preventiva vidimazione tutti i registri ogni qualvolta viene apportato un aggiornamento/revisione e /o integrazione. Si attende la trasmissione dei registri, unitamente a quanto già riscontrato per il rilievo n.12.

- **Rilievo n. 22 - (Aria)** – Ai fini della determinazione trimestrale delle concentrazioni delle sostanze odorigene definite dalla L.R. 23/2015 sulla superficie del corpo di scarica e al fine di effettuare

una mappatura più completa e rappresentativa del sito, il G.I. chiede al Gestore di modificare i punti di monitoraggio ubicandone la maggior parte sull'area di discarica in coltivazione, e meno sull'area dotata di capping.

Riscontro del Gestore: il Gestore ha inviato la localizzazione dei nuovi punti di monitoraggio con relativa georeferenziazione secondo quanto indicato da ARPA Puglia e ha comunicato che gli autocontrolli successivi alla trasmissione della presente nota saranno conformati ai nuovi punti.

Posizione della Provincia: si prende atto che il Gestore ha già avviato la nuova localizzazione dei punti di monitoraggio come richiesto da ARPA Puglia.

- **Rilievo n. 23** - (*Aria*) – Analogamente al rilievo precedente, il G.I. richiede di **sostituire** i punti di monitoraggio presenti nella zona coperta da vegetazione con altri da individuare preferibilmente nell'area di discarica in coltivazione.

Riscontro del Gestore: come per il rilievo n.22, il Gestore ha inviato la localizzazione dei nuovi punti di monitoraggio con relativa georeferenziazione secondo quanto indicato da ARPA Puglia e comunica che gli autocontrolli successivi alla trasmissione della presente nota saranno conformati ai nuovi punti.

Posizione della Provincia: anche per questo rilievo si prende atto che il Gestore ha già avviato la nuova localizzazione dei punti di monitoraggio secondo le indicazioni date da ARPA Puglia.

▪ **Richieste di integrazione/chiarimenti:**

- **Rilievo n. 2** – (*Stato avanzamento modifiche non sostanziali*) – il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sulla metodica utilizzata per la determinazione degli IPA nelle terre e rocce da scavo.

Riscontro del Gestore: il Gestore ha comunicato di utilizzare la metodica UNI EN 15527:2008, che analizza gli IPA attraverso l'estrazione, la purificazione e la determinazione in GC-MS.

Posizione della Provincia: si ritiene determinante sulla questione il parere di competenza di Arpa Puglia.

- **Rilievo n. 6** – (*Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee*) - il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sulle metodiche utilizzate per la determinazione dei parametri relativi ai *solventi organici azotati* e alle *aldeidi*.

Riscontro del Gestore: il Gestore riferisce di utilizzare relativamente al parametro solventi organici azotati è stato utilizzato EPA 8270, diversamente da quanto previsto dal PMeC che prevede il metodo APAT-IRSA CNR 29/2003, 5020. Mentre per la determinazione delle aldeidi, il Gestore comunica che il metodo utilizzato è APAT CNR IRSA 5010 A.

Posizione della Provincia: analogamente a quanto visto per i rilievi n. 4 e 15, **si ritiene essere questa una violazione delle prescrizioni**, poiché, come già detto, essendo il PMeC parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione, ogni modifica deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'Autorità Competente.

- **Rilievo n. 7** - (*Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee*) - il G.I. richiede le modalità con cui viene assicurata e misurata l'assenza, negli scarichi sul suolo, delle sostanze di cui al p.to 2 dell'all. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.

Riscontro del Gestore: il Gestore dichiara che le sostanze di cui al punto 2.1 "sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'all. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 non possono essere rilasciate dall'impianto poiché non sono utilizzate nel ciclo di produzione.

Posizione della Provincia: si attende da Arpa Puglia la valutazione del riscontro.

- **Rilievo n. 9** - (*Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee*) - il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sul metodo di misura utilizzato per l'analisi del parametro "BOD 5".

Riscontro del Gestore: il Gestore dichiara che la determinazione del BOD5 viene effettuata secondo il metodo APAT CNR IRSA 5120 A.

Posizione della Provincia: poiché il metodo previsto dal PMeC è APAT CNR IRSA 5120 B1, analogamente a quanto visto per i rilievi n. 4, 6 e 15, si ritiene che vi sia una **violazione delle prescrizioni**.

- **Rilievo n. 10** - (*Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee*) - il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sul metodo di prova utilizzato per l'analisi del parametro "nitriti come NO₂" relativamente al pozzo 1.

Riscontro del Gestore: il Gestore dichiara che il metodo adottato per la determinazione dei nitriti è quello indicato nel PMeC UNI EN ISO 10304-1:2009.

Posizione della Provincia: si chiede ad Arpa Puglia se considera ancora valido il metodo indicato nel PMeC o ritiene utile un aggiornamento metodologico.

- **Rilievo n. 24** – (*Descrizione delle attività di campionamento*) – Il G.I. richiede al Gestore di chiarire le modalità con le quali sono gestite le acque di spurgo derivanti dal monitoraggio dei pozzi spia.

Riscontro del Gestore: il Gestore dichiara di inviarle a depurazione e come documentazione, unitamente al nota, invia copia di n.5 FIR (n.2 per l'anno 2019 e n.3 per il mese di marzo 2020).

Posizione della Provincia: visti i FIR presentati, si richiedono al Gestore maggiori chiarimenti sul motivo per il quale vengono presentati n.2 FIR 2019 che coprono un arco temporale di quasi 12 mesi, per un totale di 36.560kg, mentre per il 2020 sono presenti n. 3 FIR relativi al mese di marzo per un totale di 45.910kg.

Visto quanto sopra esposto, si prende atto che il riscontro dato dal Gestore per alcuni rilievi presenta aspetti tecnici per la cui valutazione è opportuno acquisire il parere di ARPA Puglia, in qualità di organo competente.

Pertanto, si richiede ad ARPA Puglia di esprimere, entro 10 gg dalla ricezione della presente, giusto parere di competenza rispetto alle informazioni fornite dal Gestore.

In attesa di tale parere, successivamente al quale l'ufficio scrivente si riserva di effettuare le opportune valutazioni di merito, si conferma la violazione delle prescrizioni da parte del Gestore per i rilievi n.3, 4 e 15 e, a seguito dei riscontri presentati dallo stesso, si ritengono oggetto di analoga violazione anche i rilievi n.6 e 9.

Si assegnano al Gestore ulteriori **trenta giorni** a decorrere dalla ricezione della presente per:

- dare riscontro a quanto richiesto da ARPA Puglia per i rilievi n.5 e n.20;
- alle richieste espresse da questo Ente circa il rilievo n.24;
- mettere in atto le azioni necessarie all'adeguamento a quanto prescritto dai provvedimenti autorizzati in oggetto e a trasmettere all'Ufficio scrivente, entro i successivi **quindici giorni**, specifica relazione sulle azioni correttive intraprese.

Si anticipa, infine, che la questione inerente al differimento del termine di validità dell'AIA a seguito di acquisizione di registrazione EMAS, sarà oggetto di nota separata.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 5, della legge n. 241/1990, si comunica che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Cordiali saluti

Il segretario generale
Salvatore Maurizio Moscara